

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE
- POSTE E TELECOMUNICAZIONI

103.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIO PANI

INDI

DEL PRESIDENTE GUIDO BERNARDI

INDICE

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Accesso alla professione e istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione degli uffici di controllo a valichi di frontiera (2197);

FORTUNA e CALDORO: Modificazioni alla legge 6 giugno 1974, n. 298, sull'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e altro (17);

MANFREDINI ed altri: Modifiche alla legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente la istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada (1537);

BERNARDI GUIDO ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina

degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada (1632);

BORRUSO e SCALIA: Modificazioni ed integrazioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi (2487) 1308

PRESIDENTE 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314
1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322
1324, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1333, 1334
1336, 1337, 1338, 1339, 1342, 1343, 1344, 1347BAGHINO FRANCESCO GIULIO . . . 1318, 1319, 1322
1327, 1334, 1336, 1342, 1343BOCCHI FAUSTO 1309, 1315, 1318
1334, 1336, 1337, 1343

CORLEONE FRANCESCO . 1310, 1313, 1315, 1318, 1321

DEGAN COSTANTE, *Relatore* 1309, 1310
1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1317, 1318, 1320
1321, 1324, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1332
1333, 1334, 1336, 1337, 1338, 1339, 1343, 1347

FEDERICO CAMILLO 1336

MANFREDINI VILLER 1312, 1313, 1321, 1324
1327, 1329, 1333, 1335, 1347TIRIOLO ELIO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* . 1310, 1311, 1314, 1315, 1317
1318, 1321, 1329, 1330, 1333, 1342

PAG.

PAG.

La seduta comincia alle 9,50.

VILLER MANFREDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Accesso alla professione e istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione degli uffici di controllo a valichi di frontiera (2197); e delle proposte di legge Fortuna e Caldoro: Modificazioni alla legge 6 giugno 1974, n. 298, sull'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e altro (17); Manfredini ed altri: Modifiche alla legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente la istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada (1537); Bernardi Guido ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada (1632); Borruso e Scalia: Modificazioni ed integrazioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi (2487).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Accesso alla professione e isti-

tuzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione degli uffici di controllo a valichi di frontiera »; e delle concorrenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati Fortuna e Caldoro: « Modificazioni alla legge 6 giugno 1974, n. 298, sull'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e altro »; Manfredini ed altri: « Modifiche alla legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente la istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada »; Bernardi Guido ed altri: « Modificazioni ed integrazioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada »; Borruso e Scalia: « Modificazioni ed integrazioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi ».

Onorevoli colleghi, non ci resta che iniziare la seduta, visto che l'ora di convocazione era le 9,30. Richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che un metodo di lavoro ispirato al massimo della serietà comporta innanzi tutto il puntuale rispetto degli orari prefissati, soprattutto in considerazione dei numerosi provvedimenti che la Commissione è chiamata ad esaminare.

Ricordo che la Commissione aveva approvato l'articolo 4 del testo unificato dei provvedimenti. Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura.

ART. 5.

(*Comitati regionali*).

Ogni Comitato regionale è composto dall'assessore ai trasporti della regione, che lo presiede, e dai due vicepresidenti dei Comitati provinciali e da un rappresentante designato dalla regione che abbia

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1982

competenza specifica in materia di programmazione dei trasporti.

Il Comitato regionale elegge un vicepresidente scelto tra i vicepresidenti dei Comitati provinciali di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.

Il relatore, onorevole Degan, ha presentato, su conforme parere della I Commissione affari costituzionali, il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « dall'assessore dei trasporti della regione » con le altre: « da un membro designato dalla Giunta regionale ».

FAUSTO BOCCHI. Ritengo opportuno non indicare esattamente a quale organo della regione spetta la designazione; propongo, in sostanza, una dizione generica, perché non vorrei che con una norma nazionale infirmassimo competenze regionali sancite dagli statuti, e comunque sarebbe preferibile dire: « da un membro della Giunta regionale designato dalla stessa ».

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. Insisto perché venga accolta l'osservazione della I Commissione affari costituzionali, che ha inteso stabilire una forma di collegialità della designazione, ma concordo con il suggerimento del collega Bocchi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Bocchi, che risulta pertanto così formulato:

Al primo comma, sostituire le parole: « dall'assessore dei trasporti della regione » con le altre: « da un membro della Giunta regionale designato dalla stessa ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò

direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 6.

(Componenti effettivi e supplenti).

Nel Comitato centrale e nei Comitati provinciali, in corrispondenza di ciascun componente effettivo, viene contemporaneamente nominato un supplente, che partecipa alle sedute in assenza del titolare.

I componenti supplenti sono nominati con le stesse modalità e con gli stessi provvedimenti dei componenti effettivi.

Per il componente di cui alla lettera a) del precedente articolo 4, la nomina del supplente avviene su designazione della giunta della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Ad eccezione di quelli indicati nelle lettere a) e b) degli articoli 3 e 4 i componenti dei Comitati che, senza un giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento del quinquennio, con le modalità previste dal secondo comma dello stesso articolo 4.

In caso di assenza del Presidente effettivo e di quello supplente, i Comitati sono presieduti da uno dei vicepresidenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 7.

(Durata del mandato).

I componenti del Comitato centrale e dei Comitati provinciali, scaduto il quinquennio del loro mandato, restano in carica fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine.

Gli onorevoli Bocchi, Manfredini, Salvatore Forte hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: « Comitati provinciali », aggiungere le altre: « durano in carica cinque anni, e ».

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

ELIO TIRIOLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bocchi ed altri.

(È approvato).

FRANCESCO CORLEONE. Mi pare che mantenendo in carica i componenti del comitato centrale e dei comitati provinciali oltre il quinquennio, senza una precisa scadenza, si rischia che questi esponenti di una categoria sociale non verranno più rinnovati. Questo è un dubbio che sottopongo all'attenzione della Commissione, e per tale motivo non posso che votare contro l'articolo 7.

PRESIDENTE. Mi sembra che il meccanismo configurato realizzi un normale principio di diritto amministrativo, diretto ad impedire una carenza nelle funzioni di questi comitati. Del resto, è prassi costante per tutti gli organi la previsione che rimangano in carica fino al momento della loro sostituzione. Nell'articolo poi la durata è chiara, perché si stabilisce che restano in carica per cinque anni.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso che, dopo la modifica testé apportata, risulta così formulato:

ART. 7.

(Durata del mandato).

I componenti del Comitato centrale e dei Comitati provinciali durano in carica cinque anni, e, scaduto il quinquennio del loro mandato, restano in carica fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Attribuzione del Comitato centrale).

Il Comitato centrale per l'Albo ha le seguenti attribuzioni:

a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi avvalendosi del Centro elaborazione dati del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

b) proporre al Ministero dei trasporti la specificazione delle attività di trasporto per le quali occorra un'abilitazione e dei requisiti speciali per il loro esercizio, a norma del successivo articolo 19;

c) esprimere pareri, sentiti i Comitati regionali, per la predisposizione del piano generale dei trasporti;

d) proporre la determinazione e la modifica delle tariffe di trasporto;

e) imprimere un indirizzo unitario all'attività che i Comitati regionali esercitano nelle materie di loro competenza;

f) decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti dei Comitati provinciali;

g) proporre al Ministero dei trasporti l'importo del contributo annuo previsto dal successivo articolo 64, secondo comma, tenuto conto delle spese occorrenti per la gestione dell'Albo stesso. A tal fine entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero dei trasporti presenta al Comitato centrale il consuntivo delle spese sostenute per la gestione dell'Albo per l'anno precedente, e una previsione di spesa per l'anno cui si riferisce il contributo;

h) esprimere, su richiesta del Ministero dei trasporti o di altre amministrazioni statali o di enti territoriali, pareri sui provvedimenti amministrativi e su ogni altra questione di carattere generale concernente l'autotrasporto di cose.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1982

Gli onorevoli Amodeo, Marte Ferrari, Potì hanno presentato il seguente emendamento:

Alla lettera a) sostituire la parola: « trasporto » con la parola: « autotrasporto ».

Poiché nessuno dei presentatori è presente, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Gli onorevoli Bocchi, Manfredini, Pani, Salvatore Forte hanno presentato i seguenti emendamenti:

Alla lettera d), dopo le parole: « determinazioni » aggiungere le altre: « le condizioni particolari di applicazione »;

Alla lettera h), dopo le parole: « enti territoriali », aggiungere le altre: « pareri e proposte ».

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. Sono d'accordo.

ELIO TIRIOLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bocchi al punto *d*).

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bocchi alla lettera *h*).

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel suo complesso che, dopo le modifiche testé approvate, risulta così formulato:

ART. 8.

(Attribuzione del Comitato centrale).

Il Comitato centrale per l'Albo ha le seguenti attribuzioni:

a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi avvalendosi del Centro elaborazione dati del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

b) proporre al Ministero dei trasporti la specificazione delle attività di trasporto per le quali occorra un'abilitazione e dei requisiti speciali per il loro esercizio a norma del successivo articolo 19;

c) esprimere pareri, sentiti i Comitati regionali, per la predisposizione del piano generale dei trasporti;

d) proporre la determinazione, le condizioni particolari di applicazione e la modifica delle tariffe di trasporto;

e) imprimere un indirizzo unitario all'attività che i Comitati regionali esercitano nelle materie di loro competenza;

f) decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti dei Comitati provinciali;

g) proporre al Ministero dei trasporti l'importo del contributo annuo previsto dal successivo articolo 64, secondo comma, tenuto conto delle spese occorrenti per la gestione dell'Albo stesso. A tal fine entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero dei trasporti presenta al Comitato centrale il consuntivo delle spese sostenute per la gestione dell'Albo per l'anno precedente, e una previsione di spesa per l'anno cui si riferisce il contributo;

h) esprimere, su richiesta del Ministero dei trasporti o di altre amministrazioni statali o di enti territoriali, pareri e proposte sui provvedimenti amministrativi e su ogni altra questione di carattere generale concernente l'autotrasporto di cose.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 9.

(Attribuzioni dei Comitati provinciali).

I Comitati provinciali per l'Albo hanno le seguenti attribuzioni:

a) decidere sulle domande presentate dalle imprese per ottenere l'iscrizione al-

l'Albo e istruite dalle regioni o dalle province delegate;

b) fornire al Centro elaborazione dati, istituito presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - tutti gli elementi necessari per la redazione e la pubblicazione dell'elenco degli iscritti della provincia nell'Albo e comunicare al Centro suddetto tutte le variazioni successivamente intervenute;

c) accertare se permangono i requisiti per l'iscrizione nell'Albo;

d) deliberare le sospensioni, le cancellazioni e i provvedimenti disciplinari previsti nei successivi articoli;

e) provvedere, nell'ambito della provincia, a pubblicare le tariffe di trasporto ed a curare la loro osservanza;

f) curare l'osservanza, da parte dei propri iscritti, delle norme in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla presente legge;

g) promuovere, nell'ambito locale, anche d'intesa con le associazioni della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose;

h) esercitare ogni altro ufficio ad essi delegato dal Comitato centrale.

Gli onorevoli Manfredini, Bocchi, Pani hanno presentato il seguente emendamento:

Alla lettera c) aggiungere le parole: « ed accertare l'osservanza dei prezzi e degli accordi collettivi stipulati in materia di trasporto merci ».

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. Invito l'onorevole Manfredini a ritirare questo emendamento, che fa riferimento ad un istituto (gli accordi collettivi) che richiederebbe necessariamente una regolamentazione in questo campo con l'aggiunta di tutta una serie di altri articoli. Del resto, ho già presentato emendamenti agli articoli del titolo III del provvedimento. Penso

che in quella sede si potrà in qualche modo venire incontro alle esigenze ora prospettate, evitando nel contempo quello che a me sembra uno scoglio giuridico particolarmente difficile.

VILLER MANFREDINI. Accolgo l'invito del relatore, e ritiro l'emendamento, anche perché egli ha riconosciuto la preoccupazione che ci aveva spinto a presentarlo e cioè la necessità che gli accordi collettivi trovino anche in questo campo la loro validità. Del resto la natura stessa di questi accordi, che implicano una trattativa tra le parti, è tale da non accettare facilmente l'imposizione per legge. Riesamineremo pertanto la questione quando affronteremo il titolo III del provvedimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Amodeo, Marte Ferrari e Potì hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 9, sopprimere la lettera g).

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Vorrei far notare che in sede di coordinamento sarà bene, per una maggiore correttezza formale, sostituire, alla lettera h), le parole « altro ufficio » con le parole: « altre funzioni ».

Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 10.

(Attribuzioni dei Comitati regionali).

I Comitati regionali hanno il compito di coordinare l'attività dei Comitati provinciali e di esprimere parere, quando ne siano richiesti dalla regione, sui provvedi-

menti concernenti l'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché, quando ne siano richiesti dal Comitato centrale dell'Albo o dal Ministero dei trasporti, in merito a questioni o problemi di carattere regionale.

I Comitati regionali, sentiti i Comitati provinciali, partecipano alla formazione della programmazione regionale dei trasporti esprimendo pareri e formulando proposte.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura.

ART. 11.

(Deliberazioni dei comitati).

Per la validità delle deliberazioni del Comitato centrale, dei Comitati provinciali e dei Comitati regionali è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza con voto palese.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

L'onorevole Corleone ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di 2/3 con voto segreto ».

FRANCESCO CORLEONE. Il combinato disposto dei primi due commi di questo articolo consentirebbe ad una minoranza di prendere tutte le decisioni. Ed è questo molto grave.

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. Che la minoranza possa assumere decisioni è un fatto normale anche in Parlamento e per questo sono contrario all'emendamento Corleone. Noto invece che forse sarà bene prevedere un'altra formulazione del secondo e del terzo comma o, meglio ancora, rinviare tutte le decisioni sul tipo di

votazione al regolamento di esecuzione, il quale potrà meglio valutare eventuali casi in cui sia opportuno ricorrere al voto segreto.

Propongo pertanto che il secondo e terzo comma vengano sostituiti dal seguente: « Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà le modalità di voto ».

VILLER MANFREDINI. Anch'io ritengo che le preoccupazioni del collega Corleone non siano del tutto infondate. Sono d'accordo con quanto propone il relatore ma alla sua formulazione sostituirei la seguente: « Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e le modalità di voto sono demandate al regolamento di esecuzione della presente legge ».

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. È una precisazione inutile: mi sembra difficile immaginare che deliberazioni possano essere adottate a minoranza!

PRESIDENTE. Quella veramente incisiva è la prima parte, quella che prevede la presenza della maggioranza dei componenti.

FRANCESCO CORLEONE. È necessario specificare i *quorum* per le varie votazioni.

PRESIDENTE. Stiamo facendo una legge, non un regolamento!

FRANCESCO CORLEONE. Dire semplicemente « modalità » è limitativo: si può pensare che il regolamento specificherà se il voto debba essere palese o segreto. Io voglio invece chiarire che occorre specificare il *quorum* necessario: per alcune votazioni sarà sufficiente la maggioranza semplice, per altre no.

PRESIDENTE. Dovremmo allora scendere nella casistica, e ipotizzare nella legge in quali occasioni si richiede la maggioranza qualificata.

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. A me sembra che dicendo « modalità di votazione » veniamo incontro anche alle preoccupazioni del collega Corleone.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1982

ELIO TIRIOLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Degan, ha quindi presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

Per la validità delle deliberazioni del Comitato centrale, dei Comitati provinciali e dei Comitati regionali è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Il regolamento d'esecuzione della presente legge stabilirà le modalità di votazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Decade in questo modo l'emendamento Corleone.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 12.

(Iscrizione nell'Albo).

Le imprese individuali e collettive che intendono iscriversi all'Albo devono farne domanda al Comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale.

Ove l'impresa abbia più di una sede essa deve essere iscritta anche presso i singoli Comitati nella cui circoscrizione si trovino le sue sedi secondarie. Tale iscrizione si ottiene mediante comunicazione corredata dalle attestazioni di iscrizione dell'impresa nell'Albo della sede principale e di iscrizione della sede secondaria alla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il Comitato provinciale attesta l'avvenuta iscrizione nell'albo.

(È approvato).

Avverto che, in sede di coordinamento, il termine « collettive », alla prima riga, dovrà essere sostituito con « societarie ».

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(Requisiti e condizioni).

I requisiti e le condizioni per l'iscrizione all'Albo sono i seguenti:

1) avere la cittadinanza italiana, per i titolari di imprese individuali, per i soci di società in nome collettivo, per i soci accomandatari di società in accomandita e, per gli amministratori di ogni altro tipo di società, salvo per le imprese estere di cui al successivo articolo 17;

2) aver presentato denuncia di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed aver ottenuto l'iscrizione provvisoria nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane; per le sole imprese collettive essere iscritte nel registro delle imprese presso il Tribunale competente;

3) possedere onorabilità;

4) avere adeguata capacità finanziaria, consistente nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare l'avviamento o la buona gestione dell'azienda;

5) possedere la capacità professionale.

Gli onorevoli Manfredini, Bocchi, Pani, Salvatore Forte hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Le imprese sono iscritte nell'Albo ma in un elenco separato fino a quando non abbiano conseguito l'autorizzazione richiesta a norma del successivo articolo 41 e non abbiano comprovato di aver ottemperato alle disposizioni di cui al quarto comma del medesimo articolo 41 ».

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. Vorrei chiedere all'onorevole Manfredini di ritirare il suo emendamento. Il problema che egli si pone esiste; ma io credo che ce ne siamo fatti carico quando abbiamo approvato un

emendamento da me proposto all'articolo 3.

In quell'articolo abbiamo detto che la operatività deve riferirsi ad imprese che esercitino autotrasporto di cose per conto di terzi. Questo significa che di fatto accadrà quando chiede il collega, perché al momento della compilazione dell'albo si farà la valutazione relativa all'esercizio.

Non si può dire che se accettassimo l'emendamento Manfredini questo sarebbe... un trauma; però temo che cadremo sotto la censura della CEE. La trasformazione dell'albo è una delle richieste della CEE; e se noi codifichiamo due albi, eludiamo una direttiva.

Per queste ragioni, per una preoccupazione cioè di natura giuridica, per non turbare i nostri rapporti con la CEE, prego il collega Manfredini, come ho detto, di ritirare il suo emendamento; se non lo facesse, sarei costretto ad esprimere su di esso parere contrario.

FAUSTO BOCCHI. Non aderiamo a questo invito, per un motivo molto semplice: l'emendamento apportato all'articolo 3 non assicura il raggiungimento dello scopo che il nostro emendamento vorrebbe realizzare, perché non è detto che il rappresentante incluso nel Comitato con l'articolo 3 sarà sempre presente: basta che sia assente ad una sola seduta perché possa accadere di tutto, senza che nessuno segnali la questione.

Non credo neanche che siano valide le argomentazioni relative al rispetto della direttiva CEE. Vorrei cogliere questa occasione per richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo: se il presidente della Commissione trasporti del Parlamento europeo ha sentito la necessità di convocare tutti i presidenti delle commissioni trasporti dei vari Parlamenti della CEE per sottolineare in termini di censura generale l'attività della Commissione, e quindi dei Governi, sul problema della politica dei trasporti in Europa, è chiaro che la situazione non è allora così tranquilla e limpida da indurci ad aderire *in toto* a direttive che sono molto spesso desti-

nate a favorire alcuni Stati, e quindi imprese più forti.

Il nostro emendamento non vuole l'istituzione di due albi: consente una segnalazione particolare di imprese che, entro certi termini, debbono mettersi in condizione di avere tutte le caratteristiche, tutte le prerogative per essere regolarmente iscritte. Il regolamento che i comitati si daranno potrà così attuare la legge nel modo più corretto, raggiungendo soprattutto l'obiettivo che la legge si propone: quello di istituire un albo che garantisca il corretto svolgimento dell'esercizio dell'autotrasporto merci in conto terzi.

Ecco perché insistiamo nel nostro emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

ELIO TIRIOLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Si associa alle dichiarazioni del relatore.

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. Io non sono un giurista di chiara fama, sono un modesto legislatore con qualche esperienza.

Ritengo che sia giusta la mia posizione; e per altro mi rimetto alla Commissione.

Ho già detto prima che l'accorgimento dell'emendamento non sarebbe poi un fatto traumatico; però personalmente io voterò contro, perché ritengo, in coscienza, che questo punto verrebbe sollevato in sede CEE, e ci porterebbe a dover riprendere in mano questa legge, il cui iter è già così tormentato. A scarico di coscienza, quindi, voterò contro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Manfredini ed altri.

(È approvato).

FRANCESCO CORLEONE. Dichiaro che voterò contro questo articolo, perché mi pare che con tutte le specificazioni previste rischi di diventare molto pericoloso. Infatti, il punto 3) dell'articolo con la

formula generica del possesso dell'« onorabilità », oltre ad essere estremamente vago, diventa raramente applicabile. Normalmente si può richiedere il certificato di buona condotta, ma il possedere « onorabilità » è una formula estremamente generica; del resto, mi permetto di considerare che una persona può avere « onorabilità » nonostante abbia subito una condanna penale.

Anche il punto 5), che prescrive il possesso di « capacità professionali » è estremamente generico, non persuade. Per tali motivi voterò contro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 13, con la modifica testé apportata.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(*Prova dei requisiti e delle condizioni*).

Il requisito di cui al n. 1 del precedente articolo 13 può formare oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'interessato.

Il requisito della onorabilità deve intendersi soddisfatto ove il richiedente la iscrizione nell'Albo:

a) non abbia riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi o una qualsiasi condanna a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico o per reati di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, ovvero condanne che comportino interdizione dalla professione o incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per il periodo di durata della pena accessoria, salvo che sia intervenuta precedentemente riabilitazione a norma dell'articolo 178 e seguenti del codice penale. Per coloro i quali abbiano in corso procedimenti penali in cui sia stata già pronunciata una sen-

tenza di condanna del tipo sopra indicato, l'iscrizione all'Albo viene effettuata con riserva;

b) non sia sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalle vigenti disposizioni;

c) non abbia in corso procedura di fallimento, né sia stato sottoposto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma dell'articolo 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

I requisiti e le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere posseduti:

1) quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa e, ove questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un istitutore o un direttore, anche da questi ultimi;

2) quando si tratti di società, dalla persona fisica che dirige l'attività di trasporto dell'impresa in maniera permanente ed effettiva.

I medesimi requisiti e condizioni devono essere posseduti anche da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni e dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

Ai fini della prova della capacità finanziaria occorre presentare adeguate attestazioni bancarie secondo quanto sarà previsto con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 70 od essere iscritto nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito.

Il requisito della capacità professionale, che deve essere posseduto dalla persona fisica che dirige l'attività di trasporto dell'impresa in maniera permanente ed effettiva, consiste nel possesso di buone cognizioni, accertate dal Ministero dei trasporti o dagli organismi a tal fine desi-

gnati dal predetto Ministero, nelle materie che figurano nell'elenco riportato in allegato alla presente legge.

Con decreto del Ministro dei trasporti sono definiti ed approvati i programmi per ciascuna delle materie di cui al comma precedente. I programmi saranno formulati in maniera proporzionata al grado di istruzione corrispondente al livello finale degli studi scolastici obbligatori.

Le cognizioni di cui ai precedenti commi si acquisiscono frequentando appositi corsi o effettuando un'esperienza pratica in un'azienda di trasporti ovvero mediante entrambi i sistemi.

Il Ministero dei trasporti o gli organismi di cui al sesto comma, che accertano il possesso delle condizioni richieste dai commi precedenti, rilasciano un attestato come prova della capacità professionale, precisando ai fini di cui al successivo articolo 15 se essa è stata conseguita in base ad esame ovvero su una esperienza pratica di tre anni.

Il primo accertamento della capacità professionale prevista dal presente articolo deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Sono esonerati dall'accertamento del requisito della capacità professionale i titolari di uno dei diplomi di istruzione di secondo grado determinati con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con quello della pubblica istruzione, comprovanti una buona conoscenza delle materie indicate nell'allegato.

I requisiti di cui ai nn. 4 e 5 del precedente articolo 13 non sono richiesti per le imprese individuali e collettive che esercitano l'attività di trasportatore di cose su strada esclusivamente con autoveicoli di peso complessivo fino a 60 quintali e per quelle che effettuano esclusivamente trasporti nazionali con autoveicoli isolati, privi della facoltà di trainare rimorchi, adibiti al trasporto esclusivo di terra, di materiali inerti, di materiali sfusi comunque attinenti a lavori di cantieri edili o per opere pubbliche ovvero attinenti a lavorazioni agricole, nonché al trasporto di prodotti dell'agricoltura alla rinfusa.

Per dette imprese deve essere specificato nell'Albo e nei certificati di iscrizione ad esse rilasciati, che le imprese medesime esercitano attività di trasporto di cose su strada esclusivamente alle condizioni per le quali sono esonerate dal possesso dei requisiti suindicati.

Analogo esonero può essere accordato con decreto del Ministero dei trasporti, previa consultazione della Commissione CEE, in altri casi previsti dall'articolo 2 para grafo II della direttiva 74/561/CEE.

Il relatore Degan ha presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma dopo: « occorre » inserire: « presentare adeguate attestazioni bancarie secondo quanto sarà fissato con il regolamento d'applicazione della presente legge o ».

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. Questo emendamento si connette con la proposta dell'onorevole Bocchi di sopprimere al quinto comma le parole « o aver presentato il modello 101, qualora si tratti di soci di cooperative a proprietà divisa ».

ELIO TIRIOLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore.

(È approvato).

L'onorevole Bocchi ha presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma togliere le parole: « o aver presentato il modello 101 qualora si tratti di soci di cooperative a proprietà divisa ».

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. Sono d'accordo.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1982

ELIO TIRIOLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. L'onorevole Corleone ha presentato il seguente emendamento:

Al comma ottavo aggiungere dopo le parole: « appositi corsi » le parole: « predisposti dalle regioni d'intesa con i comitati regionali ».

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. Questo emendamento mi pare limitativo e pleonastico, perché i corsi sono istituzionalmente di competenza regionale, ma possono essere attivati dal Ministero dei trasporti. Il parere del relatore è contrario, anche perché la competenza costituzionale delle regioni in questo settore già esiste.

ELIO TIRIOLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Corleone.

(È respinto).

L'onorevole Bocchi ha presentato il seguente emendamento:

Al dodicesimo comma sopprimere le parole: 35 quintali e fino ».

FAUSTO BOCCHI. Lo ritiro, signor Presidente.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Vorrei un chiarimento prima di procedere alla votazione di questo articolo. Nel secondo capoverso leggiamo che tra i requisiti occorre quello della « fede pubblica ». Cosa significa? Sarebbe bene chiarirlo, perché non vorrei che « fede pubblica » si confondesse con fede di partito o con fede in qualche cosa d'altro. Poiché questa espressione mi pare non abbia significato, sarebbe bene sopprimerla.

PRESIDENTE. All'onorevole Baghino, che ha presentato un emendamento sop-

pressivo della dizione « delitti contro la fede pubblica », faccio presente che questa è esattamente il Titolo VII (articoli dal 453 al 466) del codice penale, il quale prevede i seguenti reati: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate; Alterazione di monete; Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate; Circostanze aggravanti; Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede; Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete; Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati; Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo; Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo di carta filigranata; Falsificazione di biglietti di pubblica impresa di trasporto; Casi di non punibilità; Uso di valori di bollo contraffatti o alterati; Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto; Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati.

Come vede, onorevole Baghino, le sue preoccupazioni sono del tutto infondate, perché la dizione « fede pubblica » fa riferimento a reati ben precisi. Possiamo quindi procedere con le dichiarazioni di voto sull'articolo.

FRANCESCO CORLEONE. Voterò contro questo articolo perché mi sembra veramente paradossale che possa fare l'auto-trasportatore chi abbia riportato condanne per delitti colposi anche superiori a due anni, cioè chi ad esempio abbia provocato gravi incidenti stradali con morti e feriti. In più non si prevede alcuna forma di sospensione o espulsione dall'albo per chi, appunto, provochi gravi incidenti stradali e anche per chi accumuli un notevole numero di infrazioni al codice della strada. E addirittura si prevede che l'iscrizione possa essere concessa, sia pure con riserva, anche a chi abbia riportato condanne particolarmente gravi ma con

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1982

sentenze non ancora passate in giudicato. È una clausola di ulteriore favore per gli autotrasportatori, in quanto si dovrà addirittura arrivare alla Cassazione prima di poter negare l'iscrizione all'albo. Di converso, si è molto precisi sul versante economicistico, prevedendo tutte le procedure di fallimento.

Tutte queste considerazioni, aggiunte al fatto che alcuni precisi emendamenti da me presentati sono stati respinti, mi inducono a votare contro questo articolo.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Io voto contro, insistendo soprattutto sul fatto che il titolo della fede pubblica si distingue in quattro capi, ed è veramente assurdo che il terzo ed il quarto entrino in questa legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14, con gli emendamenti già approvati.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 15, 16, 17 e 18 che, poiché non sono stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 15.

(Equiparazione degli attestati).

Costituiscono prova sufficiente della capacità professionale, e sono pertanto equiparati a quelli rilasciati nel territorio nazionale, gli attestati di cui all'articolo 3, paragrafo quarto, secondo comma della Direttiva n. 74/561/CEE, rilasciati da uno Stato membro della Comunità economica europea, ove si basino su un esame superato dal richiedente o su una esperienza pratica di tre anni.

Per quanto riguarda le imprese individuali e collettive che sono state autorizzate in uno Stato membro, anteriormente al 1° gennaio 1975, in virtù di una regolamentazione nazionale ad esercitare la professione di trasportatore di merci su strada, costituisce prova sufficiente di ca-

pacità professionale l'attestato dell'esercizio effettivo dell'attività in questione in uno Stato membro per un periodo di tre anni purché tale attività non sia cessata da più di cinque anni dalla data di presentazione dell'attestato.

(È approvato).

ART. 16.

(Riconoscimento dei titoli).

Subordinatamente all'avvenuta comunicazione, da parte degli Stati membri della Comunità economica europea, delle disposizioni relative alle autorità e agli organismi competenti per il rilascio ai propri cittadini dei documenti corrispondenti a quelli di cui all'articolo 14 nonché allo attestato di cui all'articolo 15, il Ministero dei trasporti adotta i provvedimenti dichiaratori del riconoscimento dei titoli rilasciati dalle suddette autorità ed organismi alle condizioni di reciprocità contemplate dalla Direttiva n. 77/796/CEE per favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento dei trasportatori professionali di merci su strada.

Allo stesso fine il Ministero dei trasporti comunica agli Stati membri della Comunità economica europea le autorità e gli altri organismi competenti in Italia per il rilascio dei diplomi, certificati ed altri titoli di trasportatore di merci su strada contemplati dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 17.

(Iscrizione delle imprese estere).

Le imprese individuali e collettive di uno Stato estero membro della Comunità economica europea possono essere iscritte all'Albo; le imprese individuali e collettive degli altri Stati possono essere iscritte all'Albo se vi sia trattamento di reciprocità nello Stato di appartenenza.

(È approvato).

ART. 18.

(Fusioni e trasformazioni).

Le imprese collettive risultanti dalla trasformazione e fusione di società che siano già iscritte nell'Albo, possono chiedere di continuare ad essere iscritte, sempreché sussistano i requisiti e le condizioni di cui ai precedenti articoli 13 e 14, anche nei riguardi delle nuove imprese.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti di imprese individuali già iscritte nell'Albo e che si costituiscano in imprese collettive.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

(Abilitazione per i trasporti speciali).

Il Ministero dei trasporti, determina, secondo le proposte del comitato centrale dell'Albo le attività di trasporto per le quali occorre l'abilitazione ed i requisiti speciali per il loro esercizio in relazione alla natura e all'importanza delle singole attività esercitate.

L'abilitazione è provvisoria o definitiva.

L'abilitazione provvisoria si ottiene presentando domanda ai comitati provinciali e fornendo la prova — nei modi stabiliti dal Ministero dei trasporti — di avere i requisiti prescritti.

I requisiti devono consistere nell'attitudine dell'organizzazione aziendale, nella idoneità professionale, da accertarsi mediante esame, e in particolari garanzie assicurative connesse con la natura dell'attività da svolgere.

L'abilitazione diviene definitiva dopo un periodo di prova di un anno. Nel caso che la prova non dia esito positivo l'impresa non può continuare ad esercitare l'attività per la quale è prescritta l'abilitazione.

I Comitati provinciali dell'Albo comunicano ai componenti organi della pubblica amministrazione l'elenco delle im-

prese cui è stata concessa l'abilitazione, affinché sia annotata nelle carte di circolazione degli autoveicoli.

Il rilascio dell'abilitazione di cui sopra è subordinato al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 30.000.

Coloro i quali abbiano ottenuto l'abilitazione di cui al presente articolo, sono iscritti in una sezione speciale dell'Albo provinciale.

L'onorevole Amodeo ha presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, dopo le parole « esito positivo », aggiungere le seguenti: « , accertato con provvedimento motivato , ».

Poiché l'onorevole Amodeo non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. Signor Presidente, questo emendamento mi pare credibile, in quanto chiede che l'atteggiamento negativo venga motivato. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19, con l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

(Decisioni sulle domande di iscrizione e di abilitazione).

Gli enti preposti alla verifica della documentazione devono — nel termine di venti giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione — esaminarne la completezza.

Nel caso in cui la documentazione risultasse incompleta o lacunosa deve essere fatta comunicazione all'azienda interessata, in unica soluzione, sempre entro il predetto termine di venti giorni.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1982

I comitati provinciali decidono, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di abilitazione, ovvero nel termine di quaranta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta ai sensi del comma precedente, con provvedimento motivato che è notificato all'interessato.

La mancata decisione entro il termine di cui al comma precedente costituisce silenzio-rigetto avverso il quale è ammesso ricorso al Comitato centrale dell'Albo.

L'onorevole Corleone propone di sopprimere l'ultimo comma.

COSTANTE DEGAN, Relatore. Sono contrario. Questa del silenzio-rigetto è una norma adottata (non con grande efficacia, per la verità) in altre sedi. È inserita in questa legge, per altro, a maggior tutela dell'impresa, di chi subisce le determinazioni del comitato centrale dell'albo, in quanto dà la facoltà di sottrarsi a determinazioni implicite, che passino semplicemente attraverso un non prendere alcuna decisione. Questo diventa quindi un atto a tutela dei cittadini.

ELIO TIRIOLO, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Il Governo è contrario all'emendamento Corleone.

VILLER MANFREDINI. Io sono per mantenere questo comma, che è stato inserito in sede di comitato ristretto, appunto perché lo si considera un elemento di maggiore rigiosità.

Per questo noi voteremo contro l'emendamento proposto dal collega Corleone.

FRANCESCO CORLEONE. Io sono sempre più esterrefatto del modo di procedere della legislazione, che si basa ormai sui silenzi: il silenzio-assenso, di cui in questa Commissione abbiamo già parlato; il silenzio-rigetto. Siamo di fronte ad una amministrazione pubblica — che non dice, non si esprime, non assume mai una posizione; e con il silenzio una volta dà l'assenso, un'altra rigetta.

È allucinante, invece, che non ci siano dei termini entro i quali chi ha titolo

a prendere decisioni le debba prendere motivatamente, con pieno senso di responsabilità, e chi le subisce possa fare reclamo. È un modo di legiferare, ripeto, che sta andando sempre più avanti: abbiamo già parlato del silenzio-assenso, che a mio avviso è aberrante.

Mi pare che i casi in cui si possa negare l'iscrizione, oltre tutto, siano codificati (anche se malamente, a me pare) nei precedenti articoli. Sono già previsti quaranta giorni dalla ricezione della documentazione; non capisco perché entro questo termine non si possa dare una risposta precisa. Si consente invece che questo comitato possa continuare a tacere; oltre tutto, se rigetta la domanda di qualcuno, vuol dire che gli dà del fallito, per cui si assume anche delle responsabilità: se non fosse vero? Si stabilisca allora una sanzione: se il comitato ha dato un titolo di delinquenza a qualcuno, che il suo silenzio almeno sia sanzionato.

A me questa facoltà che si dà al comitato sembra eccessiva; a meno che si voglia dire che in realtà questo è l'albo di una corporazione, che si può anche tutelare con il silenzio-rigetto dall'ingresso di nuovi soci.

Mi pare evidente che mantengo il mio emendamento, e lo sostengo.

PRESIDENTE. A me pare che lei sia in contraddizione con se stesso, perché il suo emendamento soppressivo favorisce il silenzio colpevole di chi dovrebbe decidere. La possibilità data all'interessato di ricorrere dovrebbe stimolare la risposta, positiva o negativa.

FRANCESCO CORLEONE. No, è sbagliato. Il comitato deve rispondere entro i quaranta giorni stabiliti dal comma precedente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'ultimo comma dell'articolo 20.

(E approvato).

Passiamo alla votazione dell'articolo 20.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1982

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Vorrei fare una dichiarazione di voto.

Signor Presidente, noi dovremmo presentare degli emendamenti ad ogni articolo, perché è veramente assurdo che un comitato che si riunisce ogni trenta giorni, e che per decidere in merito all'iscrizione ha addirittura cento giorni, cioè oltre tre mesi, non trovi questo periodo sufficiente per pronunciarsi. Mi pare una esagerazione.

Ecco perché non posso accettare questo articolo. Si veda, altrimenti, di ristrutturare tutto il sistema, perché non è soltanto l'articolo 20 a contenere queste dilazioni.

Se il comitato si riunisce ogni trenta giorni, non capisco perché entro questo termine non possa dare la risposta sulla pratica che è stata presentata.

Ove non si volesse apportare al testo alcuna correzione in questo senso — come mi pare sia intenzione della Commissione — dichiaro di votare contro.

PRESIDENTE. Credo che la scansione dei termini sia stata fatta oggetto di esame da parte del comitato ristretto.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Ne abbiamo discusso, infatti, ed il termine era originariamente inferiore; in un secondo momento è stato dilatato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20, nel testo del comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

(Variazioni nell'albo).

Le variazioni nell'albo si eseguono d'ufficio o per comunicazioni di chiunque vi abbia interesse.

Le imprese iscritte sono tenute a comunicare ai comitati provinciali ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione nell'albo o per l'abilitazione ai tra-

sporti speciali e, in genere, ogni modifica che possa avere effetto sull'iscrizione o sull'abilitazione.

Le comunicazioni devono pervenire ai comitati entro trenta giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti.

Ogni variazione eseguita nell'albo deve essere notificata all'impresa a cui essa si riferisce.

L'onorevole Amodeo propone il seguente emendamento:

All'ultimo comma sostituire le parole: « deve essere notificata » con le parole: « deve essere previamente notificata ».

Poiché l'onorevole Amodeo non è presente, si intende che abbia rinunciato al suo emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 21.

(È approvato).

Poiché agli articoli 22 e 23 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 22.

(Sospensione dall'albo).

L'iscrizione nell'albo è sospesa:

1) quando sia stata pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento non ancora passata in giudicato;

2) quando l'attività dell'impresa sia stata interrotta per qualsiasi causa;

3) quando, nonostante regolare diffida, entro tre mesi dal termine fissato nel quarto comma dell'articolo 65 della presente legge non viene effettuato il versamento del contributo di cui allo stesso articolo.

Nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 3) la sospensione dura finché persiste la causa che l'ha determinata, salvo quanto previsto dal successivo articolo 23, n. 7.

Nell'ipotesi in cui al n. 2) la sospensione deve essere richiesta dall'interessato

al comitato provinciale competente e non può avere una durata superiore a tre anni.

(È approvato).

ART. 23.

(Cancellazione dall'albo).

L'impresa è cancellata dall'albo:

1) quando la cancellazione sia da essa richiesta;

2) quando la sua attività sia di fatto cessata da oltre sei mesi senza che sia stata richiesta la sospensione della iscrizione ai sensi del precedente articolo 22;

3) quando siano venuti, rispettivamente, a cessare o a scadere la causa o il termine di cui al precedente articolo 22 e l'attività non sia stata ripresa;

4) quando, trattandosi di società, questa sia stata liquidata;

5) quando sia stata dichiarata fallita con sentenza passata in giudicato;

6) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti o condizioni per l'iscrizione all'albo previsti dall'articolo 13 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 43.

7) quando trascorsi i tre mesi dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui al numero 3 del primo comma dell'articolo 22, l'impresa non abbia effettuato il versamento del contributo di cui all'articolo 64 della presente legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 24.

(Sanzioni disciplinari).

Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:

1) quando non abbiano osservato le tariffe di trasporto fissate dai competenti organi;

2) quando siano state a loro carico accertate violazioni degli articoli 10, 33 e 121 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393; periodo di sospensione dall'albo ovvero quando siano intervenute condanne definitive ai sensi degli articoli 29 e 50 della presente legge;

3) quando siano state a loro carico accertate violazioni delle clausole dei contratti di lavoro;

4) quando abbiano esercitato senza la prescritta abilitazione l'attività di cui all'articolo 19;

5) quando sia stata a loro carico accertata l'inosservanza degli obblighi dell'assicurazione connessi con l'esercizio dell'attività di autotrasporto;

6) quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 21.

Nelle fattispecie previste nel precedente comma coi numeri 1, 2, 3, 4 e 5 la sanzione disciplinare potrà essere applicata solo dopo che sia stata inflitta con provvedimento definitivo la sanzione amministrativa o penale prevista dalle relative disposizioni di legge da parte dei competenti organi, i quali devono comunicare i provvedimenti adottati al comitato provinciale per l'albo competente.

Nell'ipotesi di cui al n. 6 il comitato provinciale, una volta divenuto definitivo il provvedimento disciplinare adottato, comunica lo stesso all'autorità competente per territorio per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al seguente articolo 30.

Le imprese incorrono inoltre in sanzioni disciplinari quando siano state applicate nei loro confronti, le sanzioni amministrative previste dal successivo articolo 51 della presente legge.

Nei casi sopra elencati le imprese possono incorrere:

a) nell'ammonimento per i casi di minore gravità;

b) nella censura per i casi di maggiore gravità;

c) nella sospensione dall'albo da uno a sei mesi per casi di particolare gravità o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura;

d) nella radiazione dall'albo nei casi di reiterate gravi violazioni o nel caso di esercizio di attività di autotrasporto nel periodo di sospensione dall'albo ovvero quando siano intervenute condanne definitive ai sensi degli articoli 29 e 53.

Gli onorevoli Pani, Manfredini, Bocchi e Cominato hanno presentato il seguente emendamento:

Al punto 1) aggiungere: « o le clausole degli accordi collettivi in materia di trasporto merci ».

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. Per le ragioni esposte precedentemente invito i presentatori a ritirare questo emendamento.

VILLER MANFREDINI. Accogliamo l'invito del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 24.

(È approvato).

Poiché agli articoli da 25 a 31 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 25.

(Effetti delle condanne penali).

Le condanne di cui al secondo comma del precedente articolo 14 comportano:

1) la radiazione dall'albo se riguardano il titolare dell'impresa individuale;

2) l'obbligo per la società in nome collettivo di escludere e, ove sia il caso, sostituire, entro due mesi dal giorno in cui sia passata in giudizio la sentenza, il socio o i soci condannati; tale obbligo sussiste anche per le altre società nei confronti degli amministratori e per le società in accomandita nei confronti dei soci accomandatari:

3) l'obbligo per ogni impresa di sostituire, entro un mese dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, l'istitutore o il direttore condannati.

L'inosservanza di uno degli obblighi di cui ai numeri 2) e 3) comporta la radiazione dell'impresa dall'albo.

(È approvato).

ART. 26.

(Reiscrizioni).

Le imprese cancellate dall'albo a norma dell'articolo 23, n. 6, possono ottenere la reiscrizione purché riacquistino i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 13.

Le imprese radiate dall'albo per le cause di cui all'articolo 24 non possono ottenere la reiscrizione prima che siano trascorsi due anni dalla data della radiazione.

Le imprese cancellate o radiate dall'albo per le cause di cui, rispettivamente, agli articoli 23, n. 5), e 25 possono ottenere la reiscrizione quando sia intervenuta riabilitazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e degli articoli 178 e seguenti del codice penale.

(È approvato).

ART. 27.

(Decisioni - Competenze).

La cancellazione dall'albo, la radiazione, la sospensione, la censura e l'ammonimento sono decisi dal comitato provinciale competente ed attuati a cura dei competenti uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Prima di decidere, il comitato provinciale deve comunicare all'iscritto i fatti da valutare ai fini della decisione, assegnandogli un termine di almeno trenta giorni per presentare eventuali deduzioni.

L'iscritto deve essere sentito personalmente quando, nel termine predetto, ne faccia richiesta.

I provvedimenti di cui al primo comma devono essere motivati in modo specifico, sono notificati all'iscritto e annotati nell'albo.

(È approvato).

ART. 28.

(Ricorsi).

Contro i provvedimenti dei comitati provinciali è ammesso ricorso al comitato centrale entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e al comitato provinciale competente.

I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la revoca o la sospensione dell'autorizzazione nonché alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

(È approvato).

ART. 29.

(Esercizio abusivo dell'autotrasporto).

Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 1 senza essere iscritto nell'albo o esegue i trasporti speciali di cui all'articolo 19 senza essere in possesso della speciale abilitazione ovvero continua ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dell'albo, è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.

In caso di flagranza di reato, si procede al sequestro del veicolo.

(È approvato).

ART. 30.

(Omissione di comunicazione all'albo).

Il titolare dell'impresa individuale, gli amministratori della società o l'istitutore che non eseguano nei termini prescritti le

comunicazioni previste all'articolo 21 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 120.000 disposta dal Prefetto competente secondo le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(È approvato).

ART. 31.

(Vigilanza).

La vigilanza sull'albo è esercitata dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

TITOLO II

DISCIPLINA

DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE

ART. 32.

(Campo di applicazione).

Il presente titolo regola il trasporto di cose su strada effettuato con gli autoveicoli elencati nell'articolo 26 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, aventi un peso complessivo superiore a 60 quintali.

Non sono soggetti alle norme del presente titolo:

a) gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;

b) gli autoveicoli di proprietà, in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio o locati con facoltà di compera dell'Amministrazione dello Stato, comprese

le Aziende autonome dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi, delle comunità montane, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne o all'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

c) gli autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento negli Stati rispettivi; tale condizione non è richiesta nel caso di Stati esteri membri della Comunità economica europea;

d) gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose esclusivamente all'interno delle aree portuali ed aeroportuali;

e) gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le auto-pompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli ad uso speciale;

f) gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;

g) gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli;

h) i veicoli a motore di peso complessivo a pieno carico non superiore a 60 quintali, trainanti apposito rimorchio, adibiti al trasporto, per uso esclusivo del proprietario, di imbarcazioni, cavalli, attrezzi da pesca e da caccia, qualora il complesso superi il peso complessivo a pieno carico di 60 quintali.

Gli autoveicoli di cui al precedente comma non sono soggetti al pagamento della tassa di concessione governativa.

Il Ministro dei trasporti - d'intesa con quello delle finanze - è autorizzato ad estendere le disposizioni di cui al secondo e terzo comma a casi ivi non contemplati, in relazione a nuove e particolari caratteristiche tecniche di autoveicoli.

Gli onorevoli Pani, Manfredini, Bocchi e Cominato hanno presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma dopo le parole: « di intesa con quello delle finanze, » aggiungere le parole: « sentito il Comitato centrale dell'Albo ».

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. Su questo emendamento mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato)*.

Pongo in votazione l'articolo 32, nel testo risultante dalla modifica testè approvata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 33.

(Criteri generali).

Le licenze e le autorizzazioni di cui ai successivi articoli 35 e 41 vengono rilasciate per singole unità di trasporto.

Costituisce unità di trasporto l'autoveicolo isolato o un complesso di veicoli di cui uno a motore.

Non può essere rilasciata la carta di circolazione di un autoveicolo destinato al trasporto di cose sia in conto proprio sia in conto terzi, ove il richiedente non abbia conseguito il relativo titolo.

I titolari di licenze o autorizzazioni rilasciate per un complesso di veicoli possono immatricolare ulteriori rimorchi o semirimorchi, dei quali si dichiarino proprietari, purché abbiano già una licenza o autorizzazione per un complesso di veicoli.

L'onorevole Amodeo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« I titolari di licenze o autorizzazioni rilasciate per un complesso di veicoli pos-

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1982

sono immatricolare ulteriori rimorchi o semirimorchi, dei quali siano proprietari, per esercitare l'attività di autotrasporto ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma sostituire l'inciso: « dei quali si dichiarino proprietari », con « dei quali dichiarino di avere la disponibilità ».

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. Questi emendamenti sono stati presentati in ossequio a precise richieste di alcune categorie, che però ritengo trovino migliore soddisfazione e più giusta collocazione all'articolo 44. Mi riservo, pertanto, di accogliere gli emendamenti presentati all'articolo 44 dal collega Manfredini.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Il testo di questo articolo così com'è si presta ad interpretazioni che mi sembrano poco convincenti. Se non inseriamo la precisazione che i rimorchi devono essere usati per il mezzo per il quale è stata concessa l'autorizzazione; altrimenti basta prendere in affitto una motrice o farsela prestare per aumentare, praticamente, il proprio parco di rimorchi.

VILLER MANFREDINI. Questo articolo definisce i criteri generali in base ai quali si danno le licenze e le autorizzazioni per singole unità di trasporto. Si vuole venire incontro alle esigenze che il trasporto moderno oggi pone, tra cui vi è quella di utilizzare i sistemi intermodali dei rimorchi che consentono economie di gestione. All'interno della unità di trasporto, composta da motrice e rimorchio, si dà la possibilità di superare tutti i problemi tecnici ed organizzativi che oggi il trasporto moderno pone.

Sono favorevole pertanto ad approvare l'articolo 33 con l'emendamento proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore al quarto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 33 nel testo risultante dalla modifica testé apporata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 34:

CAPO I.

TRASPORTI IN CONTO PROPRIO.

ART. 34.

(Definizione).

Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche, ovvero da imprese individuali o societarie, ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:

a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, ovvero di imprese individuali o societarie che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera e i preposti alla guida e alla scorta del veicolo, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti, ovvero collaboratori familiari ai sensi della legge 19 maggio 1975, n. 151, oppure mandatari; nel caso di società cooperative i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli possono essere anche i soci delle singole cooperative;

b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, imprese, enti privati o pubblici predetti; il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 70 specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell'attività principale;

c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, imprese, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

Il relatore, onorevole Degan, ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine della lettera a) aggiungere:
« , il trasporto può altresì attuarsi con automezzi assunti in locazione senza conducente ».

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. Questo emendamento va incontro all'esigenza, più volte prospettata, di poter effettuare il trasporto anche con automezzi da assumere in locazione senza conducente. Tuttavia, questa proposta ha avuto parere contrario in sede di Comitato ristretto; per cui credo che una soluzione possa essere trovata più correttamente all'articolo 41, stabilendo che tale possibilità venga demandata al ministro nel limite dei 60 quintali, che è il limite entro il quale si esercita di fatto questo tipo di trasporto. Ritiro pertanto l'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pani ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: « del codice civile »
aggiungere le parole: « opere mandatarie ».

PANI, MANFREDINI, BOCCHI, COMINATO.

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Pani ed altri.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 34 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 35:

ART. 35.

(Licenze).

L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio con veicoli di peso complessivo superiore a 60 quintali è subordinato ad apposita licenza rilasciata, mediante annotazione sulla carta di circolazione, dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e trasporti in concessione, con l'indicazione dell'attività dalla quale scaturisce la necessità di trasporto del titolare.

La licenza alle persone fisiche, imprese ed enti di cui al primo comma del precedente articolo, è rilasciata per ciascuna unità di trasporto, di peso complessivo a pieno carico fino a 115 quintali su presentazione di domanda.

Il rilascio di licenza per ciascuna unità di trasporto di peso complessivo a pieno carico oltre 115 quintali, avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della Commissione di cui al successivo articolo 36.

Nella domanda per ottenere la licenza per le unità di trasporto di peso complessivo fino a 115 quintali, occorre precisare le esigenze di trasporto del richiedente, mentre in quella per ottenere la licenza per le unità di trasporto oltre 115 quintali è necessario che il richiedente compri, mediante la documentazione che verrà indicata nel regolamento di esecuzione, che le proprie esigenze e l'attività svolta giustificano l'impiego dell'unità di trasporto del tipo e del peso complessivo indicata nella domanda stessa.

La licenza deve essere concessa entro il termine di 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, per i veicoli di cui al secondo comma del presente articolo, o dalla data del completamento della documentazione richiesta, per i veicoli di cui al terzo comma.

Le imprese di nuova costituzione possono ottenere la licenza provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validità per 18 mesi, a condizione che forniscano la documentazione essenziale com-

provante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli a norma del precedente comma quarto.

La licenza viene resa definitiva per effetto della presentazione della completa documentazione.

Gli onorevoli Cominato ed altri hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il secondo comma.

Al terzo comma sostituire le parole: « 115 quintali » con le seguenti: « 60 quintali ».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Nella domanda per ottenere la licenza per unità di trasporto di peso complessivo superiore ai 60 quintali è necessario che il richiedente compri, mediante la documentazione che verrà indicata dal regolamento di esecuzione, che le proprie esigenze e le attività svolte giustificano l'impiego dell'unità di trasporto e il peso complessivo indicato nella domanda stessa ».

Al quinto comma sopprimere le parole: « dalla data di presentazione della domanda, per i veicoli cui al secondo comma del presente articolo, o » e sostituire la parola: « terzo » con: « secondo ».

COMINATO, CALAMINICI, MANFREDINI, BOCCHI.

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Cominato ed altri perché verrebbe ad introdurre notevoli complicazioni rispetto all'obiettivo di semplificare le procedure, che si è voluto perseguire con questo provvedimento. In sostanza si chiede la soppressione di una fascia che consente una maggiore celerità nell'iter burocratico per la concessione delle licenze. Si corre il rischio di tornare ad una situazione *quo ante* l'applicazione della legge n. 298, con la conseguenza di diminuire, se non annullare, alcuni dei vantaggi che il disegno di legge si propone di raggiungere, soprattutto dal punto di vista dello snellimento delle procedure burocratiche.

ELIO TIRIOLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Concordo con il relatore.

VILLER MANFREDINI. Manteniamo il nostro emendamento, perché le modifiche in esso contenute sono derivate dagli incontri che abbiamo avuto con le categorie interessate. L'emendamento vuole che non si incrementi ancora quella pratica di abusivismo che viene spesso denunciata anche da parte della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cominato soppressivo del secondo comma.

(È respinto).

Conseguentemente, sono preclusi gli emendamenti dell'onorevole Cominato al secondo, quarto e quinto comma.

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, sostituire le parole « 45 giorni », con le seguenti: « 30 giorni ».

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Baghino di cui ho ora dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 35 con l'introduzione dell'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 36. Ne do lettura:

ART. 36.

(Commissione per le licenze).

Per l'esame della domanda di cui al terzo comma del precedente articolo è istituita presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in con-

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1982

cessione una speciale commissione composta:

a) dal funzionario preposto all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che la presiede;

b) da un funzionario della prefettura;

c) da quattro rappresentanti dei settori economici interessati al trasporto in conto proprio;

d) da un funzionario delle ferrovie dello Stato;

e) da due rappresentanti delle associazioni locali di cui alla lettera e) dell'articolo 4;

f) da un funzionario dell'assessorato ai trasporti della regione.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti.

Le designazioni spettano:

1) al prefetto per il componente di cui alla lettera b);

2) alle associazioni provinciali maggiormente rappresentative del settore dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura per i componenti di cui alla lettera c);

3) al direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato per il componente di cui alla lettera d);

4) al comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per il componente di cui alla lettera c);

5) al presidente della giunta regionale per il componente di cui alla lettera f).

I componenti la commissione durano in carica cinque anni e quelli di cui alle lettere e) ed f) possono essere confermati per una sola volta. Scaduto il quinquennio, i poteri della commissione sono prorogati fino a che non si sia provveduto altri documenti e raccoglie d'ufficio tutte

alle nuove nomine, e comunque per non oltre sei mesi.

Per ogni componente effettivo della commissione, viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare.

I componenti della suddetta commissione che, senza giustificato motivo, non partecipano alle sedute per tre volte consecutive decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario a completamento del quinquennio, con le modalità di cui al secondo e al terzo comma.

Gli onorevoli Gradi, Manfredini, Pani e Bocchi hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzultimo comma sopprimere le parole: « e quelli di cui alle lettere e) ed f) possono essere confermati per una sola volta ».

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. Sono d'accordo.

ELIO TIRIOLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Gradi di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 36 così emendato.

(È approvato).

Passiamo agli articoli successivi che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 37.

(Esame e parere della commissione).

La commissione esamina la documentazione presentata dall'interessato a cor-

redo della domanda, chiede, ove occorra, le informazioni che repunti necessarie ai fini del parere che deve emettere a norma del quarto comma dell'articolo 35.

Il parere della commissione concerne l'effettiva esistenza delle esigenze esposte nella domanda e l'adeguatezza del mezzo o dei mezzi di trasporto indicati rispetto alle esigenze stesse. Quando il richiedente sia un imprenditore, il parere ha specificamente riguardo alla natura e all'entità dell'attività principale di cui il trasporto deve essere attività accessoria o complementare.

Le deliberazioni della commissione sono valide se prese con la partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

(È approvato).

ART. 38.

(Revoca delle licenze).

La licenza è revocata qualora sia accertato che le condizioni in base alle quali fu rilasciata sono venute meno.

Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione revocano la licenza direttamente o previo parere della speciale commissione di cui all'articolo 36, a seconda che essa riguardi l'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 35 o quella del quarto comma dello stesso articolo.

(È approvato).

ART. 39.

(Elencazione e dichiarazione circa le cose trasportate).

Ogni trasporto in conto proprio, eseguito su licenza di cui all'articolo 35, deve essere accompagnato dall'elencazione delle cose trasportate e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera c) dell'articolo 34.

L'elencazione e la dichiarazione sono sottoscritte dal titolare della licenza, o da un suo legale rappresentante, e dal conducente per le cose che devono da lui essere prese in consegna.

L'elencazione e la dichiarazione, nella forma prescritta dal regolamento di esecuzione, devono essere redatte in due copie, di cui una da conservarsi dal titolare della licenza per tutto il biennio successivo all'anno di emissione.

La copia della dichiarazione che accompagna il trasporto deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale.

La copia della dichiarazione conservata dal titolare della licenza deve essere esibita tutte le volte che essa sia richiesta da funzionari del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o, per incarico di questo, dagli ufficiali, agenti e funzionari di cui al comma precedente.

Qualora le cose oggetto di trasporto siano già sottoposte a controlli da parte dello Stato, per finalità diverse da quelle previste dal presente titolo e sempre che per l'effettuazione di tali controlli sia prevista la emissione di un documento di accompagnamento delle cose stesse; il Ministro dei trasporti - d'intesa con gli altri dicasteri interessati - può disporre con proprio decreto l'utilizzazione di tale documento in sostituzione della dichiarazione di cui al presente articolo.

(È approvato).

CAPO III.

TRASPORTI PER CONTO DI TERZI.

ART. 40.

(Definizione).

È trasporto di cose per conto di terzi l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 41:

ART. 41.

(Autorizzazioni).

Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e abbia ottenuto apposita autorizzazione per ciascuna unità di trasporto di peso complessivo a pieno carico superiore a 60 quintali.

Il regolamento di esecuzione stabilirà la documentazione idonea a comprovare la iscrizione all'Albo.

L'autorizzazione è accordata alle imprese individuali e collettive, con l'indicazione del peso complessivo a pieno carico di ciascuna unità di trasporto e vale per l'esecuzione dei trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma precedente è prescritta la disponibilità del veicolo a motore.

È nella disponibilità dell'impresa il veicolo non sottoposto a pignoramento o sequestro, in proprietà, in usufrutto od acquistato con patto di riservato dominio, ovvero preso in locazione con facoltà di compera, previo assenso del competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali MCTC alle imprese che abbiano la sede unica ovvero principale o secondaria nel territorio di competenza degli uffici stessi.

Entro novanta giorni dal rilascio delle autorizzazioni le imprese che abbiano ottenuto autorizzazioni per unità di trasporto oltre i 60 quintali di peso complessivo a pieno carico devono comprovare di aver stipulato contratto di assicurazione per i danni alle cose da trasportare di cui all'articolo 1693 del codice civile, secondo le modalità che saranno stabilite dal Regolamento di esecuzione.

Il Ministro dei trasporti, per propria iniziativa o sui richiesta del Comitato centrale per l'Albo, tenuto conto delle esigen-

ze del mercato con particolare riguardo all'andamento del prodotto nazionale lordo, della produzione e degli scambi e alla redditività delle imprese del settore, determina, ogni volta che ne venga accertata la necessità e comunque almeno una volta all'anno, con proprio decreto, per ciascuna provincia, sentito il Comitato centrale per l'Albo e la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, i quali devono esprimere il loro parere entro trenta giorni dalla richiesta, i contingenti delle nuove autorizzazioni da rilasciare e provvede, altresì, a fissare i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni stesse.

Il Ministro dei trasporti, sentito il Comitato centrale per l'Albo, può, con propri decreti, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni, anche con contingentamento e fissando i relativi criteri di priorità, con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, al peso complessivo, alle caratteristiche, alla trasferibilità ed all'impiego dell'autoveicolo, all'ambito territoriale ed alla validità temporale anche stagionale, nonché per veicoli da locare senza conducente.

Il regolamento d'esecuzione stabilirà i tempi e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.

I veicoli per i quali sono accordate le autorizzazioni contingentate possono essere sostituiti, senza alcuna limitazione di peso o di portata.

Il relatore Degan ha presentato i seguenti emendamenti:

Al settimo comma dopo la parola: « assicurazione » aggiungere le seguenti: « per le responsabilità di cui all'articolo 1693 del codice civile secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione ».

Al nono comma dopo la parola: « veicoli » aggiungere le seguenti: « - entro il limite di 60 quintali - ».

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. Il primo emendamento riproduce una precisazione che a me sembra utile e che era conte-

nuta anche in una delle proposte di legge presentate. Il secondo emendamento tende invece a limitare ai 60 quintali la possibilità di esercitare il trasporto con veicoli in locazione.

ELIO TIRIOLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Il Governo esprime parere favorevole a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Degan al settimo comma.

(È approvato).

Prima di esaminare l'emendamento Degan al nono comma, dobbiamo esaminare il seguente emendamento dell'onorevole Manfredini:

Al nono comma sopprimere le parole: « nonché per veicoli da locare senza conducente ».

VILLER MANFREDINI. Insistiamo su questo emendamento perché siamo preoccupati soprattutto dal problema dell'abusivismo e di una sua possibile proliferazione al di fuori di qualsiasi controllo. Inoltre, non eliminare questo inciso significherebbe introdurre eccezioni al rigore che è nello spirito dell'albo e che i comitati dovranno mantenere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Manfredini ed altri al nono comma, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 41, con le modifiche approvate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 42:

ART. 42.

(*Servizi di piazza*).

I comuni, con deliberazione del consiglio, sentiti i comitati provinciali per l'al-

bo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, e previo parere favorevole degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, possono istituire il servizio di piazza per il trasporto di cose.

I comuni, con deliberazione del consiglio, sentiti gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché i comitati provinciali per l'albo, determinano il numero delle autorizzazioni da rilasciare e le portate degli automezzi in relazione alle esigenze locali.

L'autorizzazione è accordata dal sindaco del comune all'imprenditore la cui impresa abbia sede nel suo territorio e che sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno stabiliti i criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni.

I veicoli adibiti ai servizi di piazza possono effettuare trasporti nel raggio di 50 chilometri dai confini del comune stesso.

Per i servizi di piazza, i trasporti di cose vengono effettuati con le modalità e le tariffe stabilite nel regolamento comunale, il quale potrà anche prevedere la installazione obbligatoria di un tassametro. Le tariffe devono essere comunque affisse in modo ben visibile al pubblico nelle aree di sosta dei servizi di piazza e in ogni autoveicolo.

L'onorevole Marzotto Caotorta ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il penultimo comma con il seguente:

« I veicoli adibiti ai servizi di piazza possono effettuare trasporti solo nel comune che ha accordato l'autorizzazione ed in quelli limitrofi confinanti ».

Poiché l'onorevole Marzotto Caotorta non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. Signor Presidente, a me pare che si possa venire in-

contro all'esigenza di chiarezza che il collega Marzotto Caotorta si propone con quell'emendamento, che faccio mio, proponendo altresì di aggiungere, alla fine di quello, le parole « nonché in quelli interamente rientranti nel raggio di 50 chilometri dai confini del comune stesso ».

Mi pare che questo serva ad evitare i dissensi che qualche volta si sono verificati per la determinazione dei cinquanta chilometri. In questo modo scegliamo una definizione territoriale più precisa.

FAUSTO BOCCHI. Vorrei fare una piccola osservazione. Cinquanta chilometri sono una distanza certa; aveva quindi un significato indicare questa misura, anche se territorialmente potevano nascerne delle implicazioni, in relazione ad un certo tipo di impegno di intrapresa e di trasporto. Non mi sembra altrettanto adeguato parlare di « comuni limitrofi », perché le dimensioni possono variare moltissimo: il territorio di un comune limitrofo può avere una estensione in alcuni casi di cento chilometri, e magari in altri di tre.

PRESIDENTE. Faccio osservare che il testo proposto dice « nonché ».

FAUSTO BOCCHI. Ma è sempre limitativo. Pensiamo al caso contrario, di grandi realtà metropolitane che hanno una cintura di piccolissimi comuni, il cui confine più lontano non arriva a cinquanta chilometri di distanza.

PRESIDENTE. L'aggiunta dell'emendamento del relatore raccoglie la sua preoccupazione.

FAUSTO BOCCHI. Lo spero.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Il comune limitrofo invece può essere ampio. Fiano è un comune confinante con quello di Roma; ebbene, se da Fiano si dovesse attraversare tutta Roma potremmo benissimo superare il limite dei cinquanta chilometri.

L'emendamento ad ogni modo mi sembra valido perché stabilisce che il comune deve essere limitrofo.

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. I cinquanta chilometri sono una indicazione comunitaria. Il testo originario del disegno di legge diceva: « cinquanta chilometri dal confine del comune ». Questa indicazione ha dato luogo a controversie in più occasioni.

Il confine del comune, invece, è cosa certa. Non credo che siano poi molti i comuni per i quali si potrà andare oltre cinquanta chilometri dal confine del comune principale. Sulla carta geografica, sulla base di un confine certo come quello comunale, si potrà agevolmente stabilire qual è il limite entro il quale i trasportatori possono operare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore all'articolo 42.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 42, con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 43:

ART. 43.

(*Disciplina delle autorizzazioni*).

Le autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 42 sono rilasciate per un periodo di nove anni e, alla scadenza, possono essere rinnovate.

Le autorizzazioni sono sospese o revocate, rispettivamente, in caso di sospensione e di cancellazione o radiazione disposte dai competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi, nonché quando sono venute meno le condizioni in base alle quali sono state rilasciate.

In caso di morte dell'imprenditore individuale, le autorizzazioni già a lui intestate sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita, per causa di successione, la proprietà dei veicoli e che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo.

In caso di incapacità fisica o giuridica dell'imprenditore individuale che esercita

direttamente l'attività di trasportatore, ovvero della persona fisica che dirige l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva, l'Ufficio provinciale MCTC competente può autorizzare altra persona fisica che sia in possesso dei requisiti di cui ai nn. 3 e 5 dell'articolo 13 a proseguire l'attività dell'azienda in via provvisoria durante un periodo massimo di un anno, prorogabile di sei mesi al massimo in casi particolari debitamente giustificati.

Nel caso previsto dal comma precedente, l'Ufficio provinciale MCTC può, altresì, eccezionalmente — in casi particolari — autorizzare a titolo definitivo il proseguimento dell'attività dell'azienda da parte di una persona che, pur non soddisfacente al requisito della capacità professionale, possiede tuttavia una esperienza pratica di almeno 3 anni nella gestione giornaliera dell'azienda stessa.

Alle imprese collettive risultanti dalla trasformazione e fusione di società sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo, le autorizzazioni già rilasciate alle società originarie.

Alle società cooperative di trasporto ed alle società risultanti dalla concentrazione di più imprese individuali sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo, le autorizzazioni già rilasciate, rispettivamente, ai lavoratori autonomi ed agli imprenditori individuali che ad esse si associano.

In caso di cessione dell'azienda, le autorizzazioni sono rilasciate al cessionario dell'azienda stessa sempreché abbia ottenuto l'iscrizione nell'albo. Il cedente non può riprendere l'attività di autotrasportatore se non siano trascorsi tre anni dalla data della cessione.

Nel regolamento di esecuzione saranno stabiliti i termini e le modalità per i casi di autorizzazione accordate alle imprese in sostituzione di quelle relative a veicoli venduti o radiati dal Pubblico registro automobilistico, in quello di scioglimento di società in accomandita semplice e in nome collettivo con anzianità di costituzione superiore a nove anni ed in pos-

sesso di autorizzazioni non acquisite in qualità di cessionarie di aziende, nonché in quello di scioglimento di società cooperative e di recesso dei singoli soci.

Il regolamento di esecuzione stabilirà altresì i termini e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni nei casi di cui ai precedenti commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

L'onorevole Manfredini ha presentato il seguente emendamento:

Dopo l'ottavo comma aggiungere il seguente:

In caso di revoca delle autorizzazioni a seguito di cancellazione dall'albo, causata dalla perdita dei requisiti di cui all'articolo 13, le autorizzazioni già rilasciate all'impresa cancellata, potranno essere rilasciate all'acquirente dell'azienda sempreché la cessione avvenga entro sei mesi dalla cancellazione. È ammesso l'esercizio provvisorio delle attività, nei casi e nelle condizioni previste dalla legge fallimentare.

VILLER MANFREDINI. Anche questo capitolo riguarda una parte fondamentale della proposta di legge ed implica tutta la problematica relativa alle autorizzazioni. Con l'emendamento del testo governativo sono state formulate numerose osservazioni ed invito ad accogliere positivamente la proposta avanzata dal relatore. Tutti gli emendamenti concorrono a meglio precisare i diversi punti trattati da questo capitolo.

La problematica riguarda le questioni della cancellazione in caso di perdita dei requisiti, le condizioni previste dalla legge fallimentare, le cessioni delle autorizzazioni ed un comparto specifico di iscrizione all'albo delle società cooperative e dei consorzi.

Chiariamo così un aspetto eliminato dall'articolo 14, sulla documentazione della capacità finanziaria, precisando meglio i soggetti associativi che vengono ad essere iscritti all'albo.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1982

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo l'ottavo comma aggiungere i seguenti:

Le imprese possono cedere singoli veicoli e le autorizzazioni di tali veicoli possono essere trasferite all'acquirente, nei modi e nei termini stabiliti nel regolamento di esecuzione.

In caso di cessione degli autoveicoli, per scioglimento di società, le autorizzazioni possono essere accordate agli acquirenti, che sono iscritti nell'albo degli autotrasportatori. I titolari non possono ottenere nuove autorizzazioni contingentate prima che siano trascorsi tre anni dalla data della rinuncia.

CAMILLO FEDERICO. L'emendamento si illustra da sé.

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. Si tratta di precisazioni interessanti ed utili, che mi trovano favorevole. Le diverse proposte a suo tempo formulate figurano come presentate dal comitato d'intesa.

PRESIDENTE. L'onorevole Baghino ha presentato un subemendamento all'emendamento Bocchi ed altri all'ottavo comma dell'articolo, nel senso di aggiungere le parole: « il possesso dei requisiti di cui articolo 13 ».

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. È bene precisare che le aziende acquirenti debbono possedere i prescritti requisiti.

FAUSTO BOCCHI. Mi pare una proposta pleonastica.

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. Anch'io ritengo pleonastica la formulazione proposta dall'onorevole Baghino.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, raccoglie l'invito del relatore a ritirare l'emendamento?

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Sì, signor presidente, anche se ritengo valide le ragioni che mi avevano indotto a presentarlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Fausto Bocchi ed altri hanno presentato il seguente emendamento, di cui do nuovamente lettura:

Dopo l'ottavo comma aggiungere il seguente:

In caso di revoca delle autorizzazioni a seguito di cancellazione dall'albo, causata dalla perdita dei requisiti di cui all'articolo 13, le autorizzazioni già rilasciate all'impresa cancellata, potranno essere rilasciate all'acquirente dell'azienda sempreché la cessione avvenga entro sei mesi dalla cancellazione.

È ammesso l'esercizio provvisorio delle attività nei casi e nelle condizioni previste dalla legge fallimentare.

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Federico all'ottavo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 43, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Gli onorevoli Fausto Bocchi ed altri hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente articolo 43-bis:

ART. 43-bis.

(Iscrizione all'albo di società cooperative, consorzi).

Le società cooperative, i consorzi regolarmente costituiti, il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche o esclusivamente con i veicoli conferiti in uso ai soci possono essere iscritti

nell'albo alle condizioni indicate nei seguenti punti:

1) i soci che eseguono il conferimento in uso degli autoveicoli devono essere iscritti all'albo e titolari delle autorizzazioni per i veicoli di cui hanno la disponibilità;

2) i veicoli di cui è eseguito il conferimento in uso, entrano nella disponibilità con la relativa autorizzazione delle società cooperative, consorzi, agli effetti della presente legge, e vi restano per tutto il periodo del conferimento;

3) la disponibilità cessa con il recesso del socio, il quale può continuare l'esercizio dell'attività in nome proprio, sempreché permangano i requisiti per la iscrizione all'albo.

Le modalità e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo sono stabilite dal regolamento di esecuzione di cui al successivo articolo 67.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente articolo 43-ter:

ART. 43-ter.

(Noleggio, locazione e comodato).

I veicoli a motore, i rimorchi ed i semirimorchi, per i quali è stata ottenuta l'autorizzazione a norma della presente legge, possono essere dati in noleggio, locazione o comodato alle sole imprese iscritte all'albo, nei termini e alle condizioni fissate dal regolamento di esecuzione, allo scopo di rendere economico l'uso dei mezzi di trasporto mediante il loro scambio.

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 43-bis e, sul 43-ter, parere favorevole a condizione che venga tolto qualsiasi riferimento al comodato.

FAUSTO BOCCHI. Sono d'accordo di togliere il riferimento al comodato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 43-bis.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 43-ter, con la modifica proposta dal relatore e accettata dai presentatori.

(È approvato).

L'onorevole Antonio Marzotto Caotorta ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 43-quater.

Le società commerciali regolarmente costituite, qualunque sia la loro natura, il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche o esclusivamente con i veicoli conferiti in uso dai soci, possono essere iscritte nell'albo alle condizioni indicate nei commi seguenti.

I soci che eseguono il conferimento in uso degli autoveicoli, devono essere iscritti all'albo e titolari delle autorizzazioni di cui hanno la disponibilità.

I conferimenti in uso dei veicoli nelle società di capitali dovranno essere valutati ai sensi degli articoli 1342 e seguenti del codice civile e le azioni corrispondenti ai conferimenti dovranno essere nominative e possono essere trasferite solo con l'assenso degli amministratori.

La disponibilità cessa allo scadere del termine di conferimento con il recesso del socio il quale può continuare l'esercizio dell'attività in nome proprio, sempreché permangano i requisiti per l'iscrizione all'albo.

Nelle società di capitali il valore totale dei conferimenti deve essere nei termini del rapporto con il capitale sociale fissato nel regolamento di esecuzione e tale valore deve risultare dai libri sociali.

Gli statuti delle società devono avere norme conformi alle disposizioni del presente articolo ed a quello del regolamento di esecuzione e tale conformità è condizione per l'iscrizione all'albo.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1982

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 44. Ne do lettura:

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 44.

(*Trainabilità*).

I rimorchi ed i semirimorchi, in disponibilità di titolari di licenze o autorizzazioni a norma della presente legge, possono essere trainati dai veicoli a motore, facenti parte di un complesso, e muniti di autorizzazione, alle condizioni fissate nel regolamento di esecuzione.

I veicoli a motore, facenti parte di un complesso e muniti di autorizzazione a norma della presente legge, possono trainare rimorchi o semirimorchi immatricolati all'estero, utilizzati in trasporti combinati internazionali e purché agganciabili ai primi in linea tecnica.

L'onorevole Fausto Bocchi ed altri hanno presentato i seguenti emendamenti:

Togliere al secondo rigo del primo comma la parola: licenze.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

Per favorire l'esecuzione dei trasporti combinati, il Ministro dei trasporti, sentito il Comitato centrale dell'albo, può autorizzare con decreto il traino di rimorchi o di semirimorchi, con licenza al trasporto di cose proprie, con veicoli a motore delle imprese iscritte all'albo.

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. Esprimo parere favorevole su entrambi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento soppressivo dell'onorevole Bocchi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Bocchi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 44, nel testo risultante dalle modifiche testé approvate.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 45 e 46 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 45.

(*Ricorsi*).

Contro i provvedimenti di diniego, di revoca e dell'autorizzazione e della licenza, emanati dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è ammesso ricorso al Ministro entro trenta giorni dalla data della loro notificazione.

(*È approvato*).

ART. 46.

(*Trasporti internazionali*).

Le imprese aventi sede in Italia che siano titolari di autorizzazione o licenza per il trasporto di cose, possono essere ammesse ad effettuare trasporti internazionali alle condizioni e nei limiti previsti dagli accordi bilaterali, comunitari o multilaterali in materia e purché siano in possesso anche degli speciali requisiti a tale scopo prescritti dalle relative disposizioni.

Le imprese aventi sede all'estero sono ammesse ad effettuare sul territorio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle norme vigenti nel Paese di origine ed a condizione che siano fornite del ti-

tolo valido per effettuare il trasporto internazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali. La mancanza, l'inefficacia o l'indebito uso del titolo richiesto, quando il fatto non costituisca più grave reato, sono soggetti alle sanzioni stabilite dalle disposizioni in materia.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 47. Ne do lettura:

ART. 47.

(Uffici di controllo ai valichi di frontiera).

Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro e delle finanze, possono essere costituiti Uffici di controllo degli autotrasporti ai valichi di confine.

Gli uffici di cui al primo comma sono diretti di norma da un impiegato direttivo e sono posti alle dipendenze degli uffici provinciali della MCTC nella cui giurisdizione territoriale hanno la loro rispettiva sede.

L'attività degli uffici di frontiera consiste nel controllo degli autotrasporti internazionali di persone e di cose sia se effettuati da ditte italiane che da ditte straniere.

La Direzione generale MCTC è autorizzata, per il funzionamento degli uffici di cui al presente articolo, ad utilizzare personale comandato da altre Amministrazioni dello Stato oppure personale di enti pubblici operanti nel settore della motorizzazione, con i quali possono essere stipulate apposite convenzioni, comunque non comportanti alcun onere finanziario a carico del bilancio dello Stato, da approvarsi con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro.

Le modalità di attuazione del presente articolo vengono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. Su conforme parere della I Commissione, presento il seguente emendamento:

Sopprimere il quarto comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 47, nel testo risultante dalla modifica testé approvata.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 48.

(Contrassegno).

Ogni autoveicolo o motoveicolo deve portare sulla parte anteriore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra, dall'alto in basso, dell'altezza di centimetri 20, variamente colorata, come appresso indicato, per distinguere il genere di servizio a cui è destinato:

- 1) rossa per i trasporti effettuati in conto proprio;
- 2) bianca per i servizi di trasporto in conto di terzi;
- 3) verde per i servizi di trasporto in conto di terzi effettuati con veicoli muniti di autorizzazione speciale;
- 4) azzurra per i servizi di piazza.

Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell'autoveicolo o motoveicolo, nonché del rimorchio o semirimorchio.

(È approvato).

ART. 49.

(Trasporti abusivi).

Fermo quanto previsto dall'articolo 29 della presente legge, chiunque affidi, disponga od esegua il trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione o senza l'abilitazione

di cui al precedente articolo 19 oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nella autorizzazione, è punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da lire 100.000 a lire 300.000.

Quando l'accertamento dei reati di cui al precedente comma avviene durante la esecuzione del trasporto, da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia e dei funzionari, a cui spettano la prevenzione e l'accertamento dei reati a norma del successivo articolo 63, si procede al sequestro del veicolo.

(È approvato).

ART. 50.

(Altre infrazioni).

Chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 39 è soggetto, per ogni trasporto che non sia accompagnato dai documenti di cui all'articolo stesso alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000.

Chiunque circoli, senza il contrassegno di cui all'articolo 48 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 20.000.

Le imprese che svolgono attività di trasporto contravvenendo alle disposizioni di cui al settimo comma dell'articolo 41, per quanto riguarda il contratto di assicurazione per i danni alle cose da trasportare di cui all'articolo 1693 del codice civile, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 500.000.

Per applicazione delle sanzioni amministrative previste nel presente articolo si osservano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 684.

(È approvato).

ART. 51.

(Decadenza delle licenze).

Nel caso di licenze per il trasporto di cose in conto proprio, qualora il ripetersi

delle infrazioni di cui all'articolo 49 e al primo comma dell'articolo 5 assuma carattere di notevole gravità, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente dichiara la decadenza dalle singole licenze relative ai veicoli con i quali sono state commesse le infrazioni e alla revoca della relativa carta di circolazione.

L'azienda già dichiarata decaduta da una licenza che persista nel comportamento che ha dato luogo al provvedimento di cui sopra, con reiterate e gravi infrazioni, può incorrere nella revoca di tutte le altre licenze possedute, con conseguente revoca delle relative carte di circolazione.

Contro il provvedimento di decadenza è ammesso il ricorso di cui all'articolo 45 della presente legge.

(È approvato).

ART. 52.

(Tassa di concessione).

Per ciascuna delle licenze di cui al precedente articolo 35, siano esse provvisorie o definitive, e per ciascuna autorizzazione di cui agli articoli 41 e 42, è dovuta la tassa di concessione prevista dalle vigenti disposizioni.

(È approvato).

TITOLO III

ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI TARIFFE A FORCELLA PER I TRASPORTI DI MERCI SU STRADA

ART. 53.

(Istituzione di un sistema di tariffe a forcella).

Le disposizioni del presente titolo si applicano agli autotrasporti di merci effettuati per conto di terzi.

I trasporti suddetti sono assoggettati ad un sistema di tariffe obbligatorie a forcella.

Per sistema di tariffe obbligatorie si intende un sistema di tariffe approvate dalle autorità competenti, le cui disposizioni devono essere osservate ai fini della determinazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto, fatte salve le eccezioni e le deroghe previste dal presente titolo.

(È approvato).

ART. 54.

(Definizione delle tariffe a forcella).

Il sistema di tariffe a forcella ai sensi dell'articolo precedente consiste in tariffe definite ciascuna da un limite massimo e un limite minimo. Lo scarto fra detti limiti costituisce l'apertura della forcella.

L'apertura della forcella è fissata al 23 per cento del limite massimo della tariffa.

I prezzi per un trasporto determinato possono essere liberamente fissati tra il limite massimo e il limite minimo della tariffa a forcella corrispondente. È vietata la stipulazione di contratti che comportino prezzi di trasporto determinati al di fuori dei limiti massimi e minimi delle forcelle.

Le tariffe minime e massime di cui al presente titolo dovranno essere affisse in tutti gli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché in quelli degli autotrasportatori di cose, in modo ben visibile al pubblico.

(È approvato).

ART. 55.

(Criteri per la fissazione delle tariffe a forcella).

Ciascuna tariffa è calcolata su un prezzo di base situato al centro della forcella. Il prezzo di base è determinato tenendo conto del costo medio delle corrispon-

denti prestazioni di trasporto, comprese le spese commerciali, calcolato per imprese ben gestite e che godono di normali condizioni di impiego della loro capacità di trasporto, nonché della situazione di mercato, e in modo da permettere alle imprese di trasporto di conseguire una equa remunerazione.

Le tariffe possono essere differenziate secondo:

- 1) le condizioni delle prestazioni di trasporto, in particolare in base alle caratteristiche tecniche ed economiche della spedizione;
- 2) le relazioni di traffico;
- 3) i termini di resa;
- 4) le differenti condizioni di tonnellaggio;
- 5) le categorie di merci.

Possono essere inoltre fissati condizioni e prezzi particolari di esecuzione dei trasporti in funzione del tonnellaggio complessivo di merce trasportato da una stessa impresa per conto di uno stesso mittente in un determinato periodo di tempo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 56:

ART. 56.

(Procedure relative alla fissazione delle tariffe a forcella).

Le tariffe di trasporto e le rispettive condizioni particolari di applicazione, non proposte dal Comitato centrale per l'Albo che le relative successive modifiche, sono nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi al Ministro dei trasporti.

Il Ministro può emanare le tariffe in modo graduale, mediante un programma di applicazione che esegua le priorità alle tariffe di quei servizi che incontrano maggiori difficoltà di mercato e la cui concorrenza sia giudicata tale da non favorire l'equilibrio economico delle imprese. Il Ministro — sentita la Commissione con-

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1982

sultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati — sulla base delle direttive del CIPE approva le tariffe, le condizioni e le relative modifiche, rendendole esecutive con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle proposte ovvero le rimanda al Comitato centrale per l'Albo con le proprie osservazioni entro lo stesso termine.

Se il Ministro rimanda con sue osservazioni le proposte tariffarie al comitato centrale per l'albo, questo gli sottopone nuove proposte modificate in conformità di dette osservazioni ovvero formula proprie controsservazioni confermando le proposte tariffarie già presentate. Ove il Ministro accetti le nuove proposte o le controsservazioni del comitato, il decreto di approvazione delle proposte tariffarie è emanato entro sessanta giorni dal ricevimento delle nuove proposte o delle controsservazioni; il Ministro, se non ritiene soddisfacenti le nuove proposte o le controsservazioni del comitato centrale per lo albo, procede alla rettifica delle proposte presentate dal comitato stesso, rendendole esecutive con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dal ricevimento delle controsservazioni o delle nuove proposte.

Il Ministro formula le osservazioni di cui al primo comma o procede alle rettifiche previste al secondo comma, qualora le tariffe le condizioni di applicazione o le relative modifiche siano state determinate senza l'osservanza delle norme del presente titolo oppure qualora le rispettive determinazioni siano da rettificare sotto l'aspetto tecnico ed economico.

Nelle tariffe pubblicate sono specificati i limiti massimi e minimi delle forcelle.

Il Ministro — di sua iniziativa o su indicazione delle rappresentanze dei settori economici di cui al primo comma — può richiedere al comitato centrale per l'albo eventuali modifiche delle tariffe e delle condizioni tariffarie in vigore. Il comitato centrale per l'albo — entro sessanta giorni

dalla data di ricevimento della richiesta — è tenuto a formulare in merito al Ministro proposte ed osservazioni. Il Ministro, ricevute le proposte del comitato, le approva secondo quanto stabilito al primo comma del presente articolo. Se non ritiene soddisfacenti le proposte o le osservazioni del comitato o non abbia ricevuto da questo risposta nel termine stabilito, il Ministro, sentite le rappresentanze di cui al primo comma, adotta i provvedimenti tariffari che, secondo i criteri di cui al terzo comma, ritiene più appropriati, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle proposte o delle osservazioni stesse o, in caso di mancata risposta, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine prescritto al comitato per la formulazione di proposte od osservazioni.

I pareri e le proposte che, a norma del presente articolo, le regioni e le rappresentanze confederali di cui al primo comma sono tenute ad esprimere debbono essere resi nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento delle richieste.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Inserire il seguente comma:

Il Ministro altresì può, sentite le rappresentanze confederali nazionali dei settori direttamente interessati ed il Comitato centrale per l'albo, emanare le tariffe sulla base di accordi intervenuti fra le parti con l'assistenza degli organi tecnici del Ministero dei trasporti, direzione generale della MCTC.

ELIO TIRIOLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento dell'onorevole Degan.

(È approvato).

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Il settore degli autotrasporti attende una risposta dal ministro venerdì prossimo sulla questione delle tariffe. Non so se sia il caso di approvare questo articolo senza atten-

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1982

dere le conclusioni della vertenza in corso e gli accordi che verranno, perché rischiamo di trovarci dinanzi ad una situazione pericolosa.

Suggerirei pertanto una maggiore riflessione, in attesa delle conclusioni della vertenza tra gli autotrasportatori e il Ministero. Per tali motivi dichiaro che voterò contro l'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 56 nel suo complesso con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 57:

ART. 57.

(Momento di applicazione delle tariffe).

Il vettore è tenuto ad applicare le tariffe in vigore nel giorno in cui viene effettuata la consegna della merce per la spedizione.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere in fondo: a meno di diverse condizioni fissate ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 55.

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 57.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 58.

(Fissazione del prezzo per contratti di trasporto con l'intervento di un ausiliario).

Quando il contratto di trasporto è concluso con l'intervento di un intermediario, fermo restando che il prezzo praticato al committente deve rientrare nella parcella tariffaria, l'intermediario ha diritto ad un compenso non superiore al 5 per cento della tariffa concordata. La fatturazione di

detto compenso dovrà essere effettuata dall'intermediario direttamente nei confronti del vettore.

Il nome, l'indirizzo e la qualità dell'intermediario devono risultare sull'esemplare del documento di accompagnamento di cui al successivo articolo 59 conservato dal trasportatore e su quello destinato al controllo.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Vorrei proprio sapere a quale figura giuridica si intende fare riferimento parlare di «intermediario».

PRESIDENTE. Il relatore Degan propone di sostituire l'intero articolo con l'emendamento del seguente tenore:

«ART. 58. — (Fissazione del prezzo per contratti di trasporto con l'intervento di un ausiliario). — Quando il contratto di trasporto è concluso con l'intervento di un ausiliario, il prezzo percepito dal trasportatore al netto del compenso da corrispondere all'ausiliario, deve risultare all'interno di una forcilla il cui limite superiore sia inferiore del 5 per cento a quello della tariffa applicabile. Il nome, l'indirizzo e la qualità dell'ausiliario di trasporto, nonché il prezzo spettante al trasportatore, al netto del compenso spettante all'ausiliario, devono risultare sullo esemplare del documento di accompagnamento di cui al successivo articolo 56 conservato dal trasportatore e su quello destinato al controllo».

FAUSTO BOCCHI. Noi preferiamo la formulazione attuale, quella cui è giunto il Comitato ristretto con il determinante apporto del nostro gruppo e sulla quale le categorie interessate avevano espresso il loro assenso. Dette categorie hanno però successivamente cambiato idea ed oggi chiedono di tornare al vecchio testo. Noi dunque non abbiamo niente in contrario ad accogliere la proposta del relatore, purché sia chiaro che la responsabilità di questa operazione è interamente delle categorie interessate, del relatore, della maggioranza e del Governo.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1982

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento interamente sostitutivo del relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 59:

ART. 59.

(Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi).

Per ogni spedizione soggetta a regime tariffario è obbligatoria la compilazione di un apposito documento, emesso dal vettore e contenente tutte le indicazioni atte a consentire il controllo sull'osservanza delle norme del presente titolo, secondo le modalità che verranno stabilite con le norme di esecuzione di cui al successivo articolo 67.

Il documento di cui al primo comma deve essere redatto in almeno quattro esemplari dei quali:

a) il primo viene rilasciato al mittente;

b) il secondo accompagna la merce per essere consegnato al destinatario ed essere esibito per i controlli in corso di trasporto;

c) il terzo deve essere conservato dal vettore per un periodo di almeno due anni dopo la data di esecuzione del trasporto;

d) il quarto è utilizzato per fini di controllo secondo le modalità che verranno stabilite con l'emanazione delle norme di esecuzione di cui al successivo articolo 67.

In caso di più trasporti dello stesso tipo effettuati a navetta fra una determinata località di partenza e una determinata località di destinazione può essere prescritto dal Ministro dei trasporti l'uso di un unico documento giornaliero riferito ai diversi movimenti di andata e ritorno effettuati nello stesso giorno.

Il relatore Degan ha presentato un emendamento tendente ad inserire, alla fine del primo comma, le seguenti parole: « tenendo conto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, al fine di evitare inutili duplicazioni ».

Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 59, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 60.

(Obbligo di informazioni e notizie).

Le imprese di trasporto, i mittenti e i destinatari delle spedizioni, nonché gli spedizionieri e gli altri intermediari di trasporto sono tenuti a fornire al ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - e ai funzionari da questo dipendenti nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dallo stesso incaricati tutte le informazioni e notizie ritenute necessarie ai fini dell'applicazione del presente titolo. Detti funzionari, ufficiali ed agenti hanno facoltà di verificare libri e documenti, estrarne copia, accedere nei locali e sui veicoli delle imprese, nonché di esigere chiarimenti e informazioni. Le informazioni e notizie ottenute in attuazione del presente titolo sono coperte dal segreto professionale.

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo rigo sopprimere la parola: altri.

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 60 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 61.

(Sanzioni).

Il vettore è responsabile della mancata compilazione del documento di cui all'articolo 59. Se non provvede a detta compilazione, egli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 200.000.

Il conducente del veicolo, che durante l'esecuzione del trasporto non è in grado di esibire l'esemplare del documento di cui all'articolo 59, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 50.000.

Il vettore che non provvede a conservare per due anni le copie del documento di cui all'articolo 59 destinato al controllo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 100.000.

Il vettore che pratica prezzi di trasporto non conformi alle tariffe in vigore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000. La stessa sanzione si applica al vettore che viola le disposizioni concernenti le condizioni generali di applicazione della tariffa.

In caso di ripetute infrazioni alle norme del presente titolo il Ministero dei trasporti ne fa comunicazione al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, e al comitato provinciale dell'albo, il quale delibera i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 24 della presente legge.

I vettori, i mittenti e i destinatari delle spedizioni, gli spedizionieri e gli altri intermediari dei trasporti, i quali non forniscano, nel termine che verrà ad essi prescritto, al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione ci-

vile e dei trasporti in concessione, od ai funzionari da questo dipendenti, tutte le informazioni e notizie ritenute necessarie, ovvero forniscano informazioni e notizie false, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca reato.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai precedenti commi si osservano le norme di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Nei casi in cui il vettore si opponga ai controlli stabiliti in applicazione degli articoli 59 e 60, il pretore può disporre l'accesso agli impianti dei funzionari indicati all'articolo 60. Il vettore che si oppone senza legittimo motivo ai controlli di cui agli articoli 59 e 60 è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 900.000 salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Ricordo ai colleghi che al penultimo comma si deve le norme da osservare sono quelle della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 62.

(Trasporti esenti dall'obbligo delle tariffe a forcilla).

Le disposizioni del presente titolo non si applicano:

a) ai trasporti di merci inviate da un mittente a uno stesso destinatario, purché il peso non superi le 5 tonnellate;

b) ai trasporti di merci effettuati fino a 5 chilometri dal limite dei centri abitati di cui all'articolo 2 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1982

c) ai trasporti che richiedono necessariamente l'impiego di veicoli eccezionali a norma dell'articolo 10 - primo comma, lettera a) - del predetto testo unico;

d) ai trasporti sotto elencati:

1) trasporti occasionali di merci destinate o provenienti da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;

2) trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi proveniente;

3) trasporti postali;

4) trasporti di veicoli danneggiati ma non fuori uso;

5) trasporti di rifiuti e immondizie;

6) trasporti di animali morti, per lo squartamento;

7) trasporti di api e avanotti;

8) trasporti funebri;

9) trasporti di oggetti e di opere d'arte per esposizioni o a fini commerciali;

10) trasporti occasionali di oggetti o di materiali destinati esclusivamente alla pubblicità o all'informazione;

11) traslochi effettuati da imprese specificamente attrezzate per quanto riguarda sia il personale che il materiale;

12) trasporti di materiali, di accessori e di animali destinati o provenienti da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, di circo, di fiere e feste oppure destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche ed alla televisione;

13) trasporti di merci per mezzo di autoveicoli il cui peso complessivo a pieno carico, compreso quello del rimorchio (o dei rimorchi) non superi le 6 tonnellate.

L'onorevole Lamorte ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire il punto c) con il seguente:

c) ai trasporti eccezionali a norma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1982 n. 38.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 62 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura:

ART. 63.

(Prevenzione e accertamento delle infrazioni).

La prevenzione e l'accertamento delle infrazioni previste nella presente legge spettano agli ufficiali e agenti di polizia e ai funzionari incaricati del servizio di polizia stradale a norma dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Delle infrazioni accertate deve essere data notizia all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione si trova la provincia di immatricolazione del veicolo.

Delle stesse infrazioni riguardanti il capo secondo del titolo II l'Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dà notizia al competente comitato provinciale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 64.

(Contributo per l'iscrizione all'albo).

Per far fronte alle spese derivanti dalla applicazione del titolo I della presente legge, gli iscritti all'albo sono soggetti ad un contributo annuo da versare alla tesoreria provinciale secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti, d'intesa con il Ministero del tesoro.

La misura annuale del contributo è stabilita dal Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale dell'albo, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.

Nel determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata, si deve tener conto del numero complessivo dei veicoli circolanti nel paese ed ibiti al trasporto di cose per conto di terzi, nonché dei mezzi finanziari necessari alla formazione e tenuta dell'albo.

Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

L'onorevole Manfredini ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

L'obbligo di pagamento del contributo derivante dall'iscrizione si prescrive in cinque anni.

COSTANTE DEGAN, *Relatore*. Prego l'onorevole Manfredini di voler ritirare il suo emendamento per motivi di opportunità.

VILLER MANFREDINI. D'accordo, lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 64.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 65.

(Copertura finanziaria).

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 36 della presente legge, si fa fronte con imputazione della spesa al capitolo 1554 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 1981 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Per quanto riguarda l'articolo 65, debbo ricordare che questo articolo va approvato in linea di massima ed inviato alla Commissione bilancio per il parere. Comunque, per il momento, accantoniamolo e passiamo all'articolo successivo.

Do lettura dell'articolo 66 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 66.

(Abrogazioni).

Sono abrogate tutte le norme in contrasto o incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 67:

ART. 67.

(Regolamento di esecuzione).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, sentito il Comitato centrale per l'albo, si provvederà ad emanare le norme necessarie per l'esecuzione della legge stessa, nonché per il coordinamento delle nuove norme, con quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, 16 settembre 1977, n. 783, e 9 gennaio 1978, n. 56.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1982

Il relatore, onorevole Degan, ha presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: Ministro dei trasporti *aggiungere le altre:* di concerto con il Ministro del tesoro.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Sospendo la seduta per un quarto d'ora.

La seduta, sospesa alle 12,40, è ripresa alle 12,53.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione, in linea di massima, dell'articolo 65, con l'emendamento proposto dal relatore, diretto ad aggiornare all'esercizio 1983 la prevista copertura finanziaria.

Pongo in votazione l'articolo 65, così modificato.

(È approvato).

Resta inteso che questo articolo sarà sottoposto alla Commissione bilancio, per il prescritto parere.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle 12,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO